

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

(Nominata con D.P.G.R.T. n. 105 del 25/06/2025)

N° 67 del 16/03/2026

Oggetto: Accordo per studio di fattibilità e servizio di brokeraggio assicurativo – Studio di fattibilità settore assicurativo – presa d’atto contratti da stipulare con soggetto aggiudicatario e determinazioni ai sensi del DM 232/2023	
Struttura Proponente:	Direzione Amministrativa
Responsabile del procedimento:	Dr.ssa Barbara Giacomantonio
Estensore: Dr.ssa Barbara Giacomantonio	
Allegati n. 2	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio

Eseguibile a norma di Legge dal 16/03/2026

Pubblicato a norma di Legge il 16/03/2026

Inviato al Collegio Sindacale il 16/03/2026

LA DIRETTRICE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 25/06/2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 recante “Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO)”;
- la Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 di parere favorevole sullo statuto e regolamento dell’ISPRO;
- la Delibera DG ISPRO n. 150 del 31 maggio 2018 di presa d’atto della Delibera GRT n. 490 del 7 maggio 2018 sopra menzionata;
- la Delibera DG ISPRO n. 277 del 11 ottobre 2021 con la quale è stato modificato lo Statuto Aziendale, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e l’organigramma dell’Istituto adottati con delibera del Direttore Generale n. 150 del 31/05/2018 e già modificati con Delibera del Direttore Generale n. 11 del 13/01/2020;

Vista la Legge n. 24 del 8 marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1203 del 21 dicembre 2009 “*Gestione diretta del rischio per responsabilità civile nel Servizio Sanitario Toscano - linee di indirizzo*” con la quale si stabiliva, per le aziende sanitarie toscane, l’abbandono, a partire dagli anni 2009 – 2010, della copertura della responsabilità civile derivante da responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie attraverso la stipula di specifiche polizze assicurative, con conseguente adozione della gestione diretta del rischio da parte delle aziende sanitarie e copertura diretta dei costi dei risarcimenti da parte del Fondo sanitario Regionale;

Visto il DM 232 del 15/12/2023 “*Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati?*”;

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 743 del 3.7.2023 avente ad oggetto “*Studio di fattibilità settore assicurativo: mandato di individuazione ad Estar*” con la quale, considerata l’esigenza di rivedere l’impianto così come disegnato, per approfondire le ulteriori possibilità di gestione dei sinistri in Regione Toscana attraverso la corretta analisi delle ricadute economico-finanziarie, viene dato mandato ad Estar di svolgere tutti gli atti necessari all’individuazione di un Broker assicurativo specializzato nel settore al fine di redigere uno studio di fattibilità per una verifica di una possibile diversa gestione del rischio in termini di convenienza economica-gestionale;

Vista la nota prot. 47916 del 30.09.2025 con la quale Estar comunica la stipula della convenzione per l’affidamento del “*servizio di Brokeraggio Assicurativo in ambito RCT sanitaria e studio di fattibilità per le esigenze delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e degli Enti del SSRT*” con l’operatore economico Marsh SpA risultato soggetto aggiudicatario in forza della determina n. 711 del 03.06.2025;

Preso atto della nota prot. 0122879 del 09.02.2026 con cui la Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana provvede a trasmettere la bozza di “*Accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità Rct sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle aziende sanitarie/ospedaliere e degli enti del SSRT CIG. n. B35575E59C*” corredato di “*Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile*” al fine della relativa e sollecita sottoscrizione da parte delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;

Preso atto che il testo dell’Accordo Data Protection è stato successivamente oggetto di alcune modifiche approvate dal Tavolo Regionale Privacy in data 13;

Considerato che come specificato nelle premesse dell’accordo da sottoscrivere con Marsh “*nonostante l’art. 8 del capitolato normativo di gara stabilisca che non viene prevista la stipula dei contratti attuativi mediante il Negozio*”

Electronico di Estar da parte delle singole Aziende interessate, viene predisposto il presente accordo tra le parti al fine di definire le prestazioni erogate dall'appaltatore, la durata, le condizioni economiche nonché il trattamento dei dati personali per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione";

Ritenuto opportuno approvare lo schema di *“Accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità Rct sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle Aziende sanitarie/ospedaliere e degli enti del Ssr”* – Allegato 1) al presente atto, del quale fa parte integrante e sostanziale - ed il relativo schema di *“Accordo Data Protection tra Titolare, Responsabile”* – Allegato A) al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 290 del 9 marzo 2026 recante *“D.M. 232/2023 in materia di polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e sistema di autoritenzione del rischio sanitario. Determinazioni”*, con la quale la Giunta regionale ha ritenuto necessario rinviare la decisione in ordine alla eventuale conferma, anche per gli anni 2026 e successivi, dell'attuale sistema di autoritenzione totale dei rischi sanitari, introdotto con DGR n. 1203/2009, ovvero all'eventuale adozione di un diverso modello di copertura dei medesimi rischi mediante stipula di polizze assicurative oppure un sistema misto, con copertura assicurativa per i risarcimenti di importo superiore ad una soglia da definire, limitando tale rinvio al tempo strettamente necessario ad acquisire l'analisi tecnica commissionata al broker assicurativo Marsh SPA e precisando che nelle more di tale valutazione, l'attuale sistema di autoritenzione continua ad operare secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232;

Considerato pertanto che la citata deliberazione regionale demanda a successivi atti la determinazione definitiva in merito al modello di gestione del rischio sanitario da adottare per gli anni successivi, subordinando tale scelta all'esito delle analisi affidate al broker incaricato a livello regionale;

Ritenuto conseguentemente necessario prendere atto delle determinazioni regionali sopra richiamate e garantire, nelle more delle ulteriori decisioni regionali, la continuità della gestione del rischio di responsabilità civile sanitaria secondo l'attuale sistema di gestione diretta;

Ritenuto di dichiarare il proposto provvedimento immediatamente eseguibile, tenuto conto che occorre procedere quanto prima alla sottoscrizione degli accordi in modo da poter attuare gli indirizzi della Regione Toscana;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Istituto;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento;

Preso atto della sottoscrizione della Direttrice Amministrativa e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che espressamente si richiama:

1. **Di prendere atto** della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 743 del 3.7.2023 avente ad oggetto *“Studio di fattibilità settore assicurativo: mandato di individuazione ad Estar”*;
2. **Di prendere atto** della nota prot. 0122879 del 9.2.2026 con cui la Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale della Regione Toscana ha trasmesso la bozza di *“Accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità Rct sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle aziende sanitarie/ospedaliere e degli enti del SSRT”* CIG. n. B35575E59C corredato di Allegato *“Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile”* al fine della relativa sottoscrizione da parte delle Aziende;

3. **Di approvare**, autorizzandone la relativa sottoscrizione, il testo dell'“*Accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità Rct sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle aziende sanitarie/ospedaliere e degli enti del SSRT*” CIG. n. B35575E59C, allegato 1) al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale, con relativo “*Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile*”, allegato A) al presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale;
4. **Di procedere** alla nomina della Dr.ssa Barbara Giacomantonio quale DEC del contratto;
5. **di prendere atto** che la Giunta Regionale Toscana con la delibera 290/2026 richiamata in premessa ha disposto di “*rinvviare la scelta sull'eventuale conferma, anche per gli anni 2026 e successivi, dell'attuale sistema di autorizzazione totale dei rischi sanitari stabilito dalla DGR n. 1203/2009 (gestiti, però, con le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 15 dicembre 2023 , n. 232) o per l'opzione per la copertura di tali rischi attraverso la stipula di polizze assicurative o attraverso un sistema misto (con stipula di polizze assicurative per risarcimenti di importo superiore ad un limite da definire)*” nelle more dell'acquisizione dell'analisi tecnica affidata al broker assicurativo Marsh Spa;
6. **di dare conseguentemente atto** che, per l'anno 2026, ISPRO continuerà ad operare mediante la gestione diretta del rischio di responsabilità civile sanitaria, in coerenza con l'attuale sistema di autorizzazione, gestito con le modalità stabilite dal Decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232 e precisate dalla delibera della Giunta Regionale Toscana 290/2026 sopra richiamata,, in attesa di ulteriori determinazioni regionali e quindi con riserva di optare per la copertura di tali rischi attraverso la stipula di polizze assicurative o attraverso un sistema misto all'esito delle valutazioni del broker incaricato a livello regionale;
7. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii per le motivazioni di cui in premessa;
8. **Di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'ISPRO;
9. **Di trasmettere** il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R. Toscana n. 40/2005, contemporaneamente all'inoltro all'albo di pubblicità degli atti di questo Istituto.

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Roberto Gusinu

LA DIRETTRICE AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Antonella Valeri

LA DIRETTRICE GENERALE
Dr.ssa Simona Dei

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1) *Accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità Rct sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle aziende sanitarie/ospedaliere e degli enti del SSRT* ... pagg. 8

Allegato A) *Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile* ... pagg.9

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

- ▶ Programmazione e gestione risorse economiche
- ▶ Attività Tecnico/Patrimoniali
- ▶ Affari giuridici

ACCORDO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN AMBITO DI RESPONSABILITA' RCT SANITARIA E STUDIO DI FATTIBILITA' PER LE NECESSITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE E DEGLI ENTI DEL SSRT" C.I.G. N. B35575E59C

TRA

ISPRO, con sede legale in Firenze, Via Cosimo il Vecchio n. 2, C.F. 94158910482 P. IVA 05872050488, legalmente rappresenta dalla Direttrice Generale Dr.ssa Simona Dei, nata a Firenze il 30/4/1963 e domiciliata per la carica presso la sede legale dell'Ente, nominata ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale nr. 105 del 25/6/2025, di seguito nominata, per brevità, anche "Istituto".

E

MARSH Spa con sede legale in Milano (MI), Via Luigi Bodio n. 33, - iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 01699520159, P.I. e C.F.01699520159, e iscrizione ai RUI sezione B/Broker n. B00055861, nella persona del Dr___, nato a ___ il ___ CF: ___, in qualità di Procuratore Speciale (giusta procura datata 17/2/2021 a rogito del Notaio Giovanni Nai rep. 22.048 del 23/02/2021), di seguito nominato, per brevità, anche "Appaltatore".

PREMESSO

- a) Che, in data 06/08/2025 è stata stipulata da Estar, in qualità di centrale di committenza, la Convenzione con l'Operatore Economico MARSH S.P.A., avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità RCT sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere e degli Enti del SSRT" - C.I.G. N. B35575E59C n. 00002898, in scadenza al 06/08/2028, con proroga tecnica di 12 mesi;
- b) che, nella relazione tecnica predisposta dall'Appaltatore è stato effettuato uno studio di fattibilità, sulla base di quanto stabilito all'art. 8 del capitolato tecnico;
- c) che l'Istituto rientra fra i soggetti interessati dal rischio RCT' sanitaria, comprensivo del rischio RCT civile in genere e R.C.O., e quindi, destinataria delle prestazioni erogate dall'Appaltatore

- d) che, in base all'esito del suddetto studio, la Società MARSH dovrà supportare l'Istituto anche nelle fasi successive, con modalità da concordarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2.2 del capitolato tecnico e art. 1 punto 1.3 del capitolato normativo.
- e) Che, nonostante l'art. 8 del capitolato normativo di gara stabilisca che “non viene prevista la stipula dei contratti attuativi mediante il Negozio Elettronico di Estar da parte delle singole Aziende interessate”, viene predisposto il presente accordo tra le parti al fine di definire le prestazioni erogate dall'Appaltatore, la durata, le condizioni economiche, nonché il trattamento dei dati personali, per l'espletamento delle prestazioni oggetto della convenzione;

**CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE
E DOMICILIATE SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Disciplina dell'accordo

- 1 L'esecuzione del presente accordo, per quanto ivi non specificatamente precisato, è disciplinata dalla convenzione, dal capitolato normativo di gara, capitolato tecnico e dai documenti da essi richiamati.
2. Le espressioni ed i termini utilizzati nel presente accordo hanno il significato previsto dalla convenzione di riferimento.

Articolo 2 – Oggetto

1. Con il presente accordo l'Appaltatore, si obbliga ad effettuare le prestazioni del “servizio di Brokeraggio Assicurativo in ambito di responsabilità RCT sanitaria e studio di fattibilità”, nella misura e con le modalità richiamate negli atti di gara e specificate nel Capitolato tecnico, riepilogate al successivo art. 5, e dettagliate dall'appaltatore nella relazione tecnica;

Articolo 3 - Durata

1. L'accordo avrà durata pari al tempo necessario al completamento delle attività oggetto, e comunque non oltre la scadenza della convenzione sottoscritta tra Estar e l'appaltatore, della durata di 36 mesi con proroga di 12 mesi.

La data di scadenza della convenzione, della durata di 36 mesi decorrenti dalla stipula è fissata al 06/08/2028.

Articolo 4 – Condizioni economiche/compenso

1. Il servizio in parola non comporta per l'Istituto alcun onere diretto, presente e futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata solo in caso di aggiudicazione di una copertura assicurativa, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle compagnie assicuratrici, sulla base della provvigione fissa stabilita dalla Stazione Appaltante pari al 6% per il rischio di RCT Sanitaria, che rimarrà invariata per tutta la durata del presente accordo.

2. L'Appaltatore con l'accettazione prestata in sede di partecipazione alla gara, ribadita con la firma del presente accordo, ha accettato ed accetta che non è ammessa la percezione di una percentuale di provvigione più alta da quella fissata dalla Stazione Appaltante

3. Il compenso percepito dal Broker MARSH SPA dovrà, comunque, esser parte dell'aliquota riconosciuta dalla/e Compagnia/e di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà rappresentare, in nessun caso, un costo aggiuntivo per l'Istituto per l'acquisto dell'eventuale copertura assicurativa RCT/O.

Articolo 5 – Prestazioni:

Conformemente all'art. 8 del capitolato tecnico, le attività oggetto del presente appalto prevedono le seguenti prestazioni, indicate in via principale e non esaustiva (fermo restando che le prestazioni saranno limitate a quanto previsto negli atti di gara e, comunque, concordate tra le parti):

1. elaborazione di un rapporto annuale sull'andamento delle polizze RCT/O in ambito sanitario da fornire all'Istituto che evidenzi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine, in relazione allo stato dei sinistri ed al fine dell'ottimizzazione delle coperture assicurative o della gestione del rischio; eventuale aggiornamento/adeguamento dei contratti in termini di rischi e/o massimali, nonché in conseguenza delle evoluzioni legislative/regolamentari;

2. attività di consulenza ed assistenza, con particolare riferimento alle seguenti attività:

- a) predisposizione del capitolato di polizza e di ulteriore documentazione propedeutica all'esperienza della procedura concorsuale per il collocamento della copertura assicurativa per RCT/O sanitaria;
- b) intermediazione nella gestione dei contratti assicurativi (es. controllo scadenziario, premi dovuti ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, gestione delle comunicazioni verso la/le Compagnia/e con efficacia contrattuale da inserire in clausola broker) e relativa esecuzione (es. assistenza e consulenza, ove richieste, nella trattazione dei sinistri occorsi in vigenza di contratto assicurativo volta, in particolare, alla soddisfacente e tempestiva liquidazione da parte delle compagnie assicuratrici
- c) messa a disposizione di un programma gestionale dei sinistri gestiti sotto copertura assicurativa, come dettagliato all' art. 10 del capitolato tecnico a cui si rinvia, utilizzabile in modalità consultiva con possibilità di interrogazione ed estrazione dati;
- d) attività di supporto al personale dell'Istituto preposto alla gestione sinistri, in merito agli aspetti normativi, operativi e gestionali dell'eventuale sistema assicurativo RCT in ambito sanitario;
- e) attività costante di informazione ed aggiornamento, ed elaborazione periodica semestrale, aggiornata al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno attraverso reportistica sull'andamento dei sinistri da inviare a ISPRO possibilmente entro il 30/07 ed il 31/01 di ogni anno;
- f) tempestiva attività di riscontro all'Istituto in merito ad eventuali urgenze segnalate, da rendersi entro 48 ore lavorative dalla richiesta formale;

3.formazione: Marsh si impegna a curare la formazione specifica di tutto il personale operante nella gestione dei sinistri di ISPRO (amministrativi, legali, medici legali, operatori della sicurezza del paziente) derivanti da RCT/O, nonché e più in generale di tutto il personale dell'Istituto ai fini di una più specifica attività di prevenzione del rischio per responsabilità civile. Gli eventi formativi dovranno essere inseriti in un Progetto preliminare da realizzarsi annualmente per tutta la durata dell'servizio e da condividere preliminarmente con le strutture aziendali preposte.

4. Consulenza e supporto a ISPRO - su sua richiesta - nella gestione dei sinistri derivanti da RCT/O;

5. Avvicendamento Broker, alla scadenza della Convenzione:

- a) alla scadenza della presente convenzione e in caso di avvicendamento tra broker diversi, si svolgerà un meeting operativo tra l'Istituto, il Broker uscente e l'eventuale nuovo aggiudicatario (convocati con nota formale), da effettuarsi entro e non oltre 15 gg dalla data della stipula dell'accordo tra Estar ed il nuovo aggiudicatario. Successivamente, il nuovo broker dovrà collaborare col broker uscente per il pieno e completo passaggio delle consegne.
- b) il broker subentrante dovrà gestire i sinistri aperti e non ancora definiti alla data di conclusione del suo incarico; il broker uscente dovrà assicurare la conclusione delle procedure di gara in corso conformemente ai principi del codice deontologico del brokeraggio;

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

In riferimento alla stipula e gestione del presente Accordo, ciascuna Parte, qualora si trovasse nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)

Le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori, formalmente autorizzati ai sensi del RGPD, che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

In relazione al trattamento dei dati relativi al “servizio di Brokeraggio Assicurativo in ambito di responsabilità RCT sanitaria e studio di fattibilità” di cui all'articolo 2 del presente accordo le cui prestazioni sono indicate al precedente articolo 5, le parti rinviano

al Data Protection Agreement (DPA) redatto ai sensi dell'articolo 28 del RGPD, allegato al presente atto, con il quale ISPRO in qualità di Titolare del trattamento, nomina MARSH SPA Responsabile del trattamento

Articolo 7 – Obblighi dell'Appaltatore:

1. Conformemente con quanto disposto con l'art. 16 del Capitolato Tecnico e art. 9.4 del capitolato normativo, a cui si rinvia, è a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel capitolato tecnico. Il servizio che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste sarà formalmente contestato, con conseguente applicazione delle penalità stabilite nel capitolato normativo, all'art. 9.12 e nel Capitolato Tecnico prestazionale all'art. 19, alle quali si rinvia.

Articolo 8 – Prerogative dell'Istituto

Si precisa che, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione, restano di esclusiva competenza dell'Istituto la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle eventuali coperture assicurative da adottare, nonché la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Articolo 9 - RES – DEC

1. Ai fini del presente accordo il Direttore dell'Esecuzione del contratto è individuato nella persona del Dott.ssa Barbara Giacomantonio di cui si forniscono i contatti ____ recapito telefonico: ____.

Articolo 10 – Gestore/Responsabile del Servizio

1. Il Gestore/Responsabile del Servizio per l'Area Vasta Centro, è individuato dall'Appaltatore nella persona del Dott. ____ di cui si forniscono i contatti, ____ recapiti telefonici: ____.

Il ____ nella sua attività sarà operativamente supportato dal Dott. ____ di cui si forniscono i contatti, ____ recapiti telefonici _____

Articolo 11 – Pagamento dei premi assicurativi

1. Conformemente agli articoli 15 del capitolato tecnico, art. 9.9 del capitolato normativo, nonché gli art. 4 e 5 della Convenzione, nel caso di collocamento di polizza RCT/O, (comprensiva del rischio da responsabilità civile in genere), il pagamento dei premi assicurativi verrà effettuato dall'Istituto al Broker; il Broker, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze.
2. A tal fine il Broker s'impegna a trasmettere a ISPRO i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.
3. Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Istituto.
4. Non sono imputabili a ISPRO gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di Assicurazione effettuati dal Broker.
5. Il Broker s'impegna a rilasciare all'Istituto le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanziate.
6. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese Assicuratrici entro i termini indicati dalle Polizze sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
7. Tale modalità di pagamento premi, che solleva ISPRO da ogni responsabilità nei confronti degli Assicuratori, è ribadita nella c.d. "clausola broker", che sarà inserita nell'eventuale polizza RCT/O sanitaria.

Articolo 12 – Obblighi di tracciabilità finanziaria

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136.

Articolo 13 - Foro competente

Per tutte le controversie inerenti e/o comunque connesse al presente accordo e alla loro validità, interpretazione ed esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

Articolo 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento

L'Appaltatore, in ottemperanza al Codice di Comportamento dei dipendenti di ISPRO approvato con Delibera del Direttore Generale nr. 265 del 30/10/2018 e facente parte

integrante del presente accordo, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo dell'attività svolta. L'Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Istituto si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e ad inviare a ISPRO comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Articolo 15 - Perfezionamento dell'accordo

1. Il presente accordo, predisposto e sottoscritto digitalmente dall'Amministrazione Contraente, viene inviato a mezzo PEC all'Appaltatore che deve provvedere, al pagamento dell'imposta di bollo, secondo una delle modalità previste dall'art. 3 del D.P.R. 642/1972, alla sottoscrizione per accettazione, mediante apposizione della propria firma digitale sul file pdf ricevuto ed all'invio dello stesso a mezzo PEC all'indirizzo: _____

L'accordo si perfeziona al momento del ricevimento da parte dell'Amministrazione contraente del file pdf sottoscritto digitalmente dall'Appaltatore per accettazione.

Per l'Appaltatore

Dr.

Per l'Amministrazione contraente

Dr.ssa Simona Dei

ALLEGATO A

ACCORDO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN AMBITO DI RESPONSABILITÀ RCT SANITARIA E STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LE NECESSITÀ DELLE AZIENDE SANITARIE/OSPEDALIERE E DEGLI ENTI DEL SSRT” C.I.G. N. B35575E59C

Accordo Data Protection fra Titolare, Responsabile (Data Protection Agreement)

TRA

L'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del RGPD, _____, con sede legale in _____, _____, C.F./P. IVA nr. _____, legalmente rappresentata dal Direttore _____, nato a _____ il ___/___/___ e domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente, nominato ai sensi del _____ nr. _____ del ___/___/___

E

MARSH Spa, in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi del RGPD, con sede legale in Milano (MI), Via Luigi Bodio n. 33, - iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero 01699520159, P.I. e C.F.01699520159, e iscrizione ai RUI sezione B/Broker n. B00055861, nella persona del Dr. Bruno Maria Molino, nato a Napoli (NA) il 31/10/1967 CF: MLNBNM67R31F839H, in qualità di Procuratore Speciale (giusta procura datata 17/2/2021 a rogito del Notaio Giovanni neri rep. 22.048 del 23/02/2021), di seguito nominato, per brevità, anche “Appaltatore”.

Titolare e Responsabile verranno in seguito entrambi indicati congiuntamente “le Parti”.

Premesse

- (A) Il presente DPA regola il rapporto di cui all'accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo in ambito di responsabilità rct sanitaria e studio di fattibilità per le necessità delle aziende sanitarie/ospedaliere e degli enti del ssrt” c.i.g. n. b35575e59c
- (B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.
- (C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679
- (D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Descrizione del trattamento

1.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 2016/679, di seguito "GDPR", nonché D. Lgs. 196/2003 da ultimo novellato dal D. Lgs. 101/2018, di seguito "Codice Privacy") ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal contratto, l'Azienda _____, in qualità di Titolare, nomina MARSH Spa, Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 GDPR.

I trattamenti affidati dal Titolare al Responsabile sono finalizzati allo svolgimento del servizio di Brokeraggio Assicurativo in ambito di responsabilità RCT sanitaria e studio di fattibilità nella misura e con le modalità specificate nel Capitolato tecnico e riepilogate nell'articolo 5 dell'Accordo per il servizio di brokeraggio assicurativo.

L'ambito del trattamento riguarda i dati personali dei dipendenti e degli assistiti e dei loro familiari coinvolti nei sinistri in ambito sanitario:

- dati anagrafici dei dipendenti;
- dati anagrafici degli assistiti e dei loro familiari;
- dati particolari degli assistiti.

Con particolare riferimento allo studio di fattibilità, la definizione del dataset e la modalità di trasmissione saranno concordate tra le Aziende sanitarie del SST e Marsh, al fine di mettere a disposizione dati omogenei per l'effettuazione delle necessarie attività e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione.

Art. 2

Obblighi del Responsabile del trattamento

2.1 Ai sensi dell'art. 28 GDPR, MARSH Spa si impegna a:

- 2.2 adottare e mantenere aggiornato un proprio registro dei trattamenti, qualora il

Responsabile ricada nelle fattispecie previste dal GDPR;

- 2.3 non mettere in atto, per nessun motivo, trattamenti di dati diversi da quelli autorizzati dal Titolare oggetto del presente accordo. A tale scopo il Responsabile collaborerà per fornire al Titolare le informazioni concernenti la compilazione del registro delle attività di trattamento riferite ai servizi resi per il cliente, impegnandosi ad aggiornarne i contenuti laddove necessario e su richiesta del Titolare. Il Responsabile metterà a disposizione estratti pertinenti nelle modalità concordate, nel rispetto delle misure di sicurezza e della riservatezza;
- 2.4 fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento le necessarie istruzioni in tema;
- 2.5 nominare gli autorizzati che svolgono le funzioni di “amministratore di sistema”, ai sensi dei provvedimenti del Garante italiano per la protezione dei dati personali del 27/11/2008 e del 25/6/2009, conservando i relativi estremi identificativi, definendo gli ambiti di operatività ai medesimi consentiti e comunicandone al Titolare l’elenco nominativo con i relativi ambiti di operatività laddove pertinente in relazione ai servizi forniti;
- 2.6 collaborare alla eventuale redazione di DPIA su trattamenti affidati alla sua responsabilità dal Titolare;
- 2.7 Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile fornirà informazioni descrittive relative alle misure tecniche e organizzative implementate;
- 2.8 assistere e garantire il Titolare del trattamento nell’evasione delle richieste e del rispetto dei tempi previsti, nei rapporti con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.9 assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto verso il Responsabile, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei tempi prescritti;
- 2.10 assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento, ed in particolare al CISO del Titolare se nominato, nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento, della tipologia di dati trattati, delle categorie e numerosità degli interessati;
- 2.11 se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari;
- 2.12 comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati” (DPO), qualora, in ragione dell’attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all’articolo 37 del Regolamento UE; il DPO del Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il DPO del Titolare;
- 2.13 comunicare al Titolare, al DPO e al CISO (se nominato) il nome e i riferimenti di contatto del proprio Responsabile della sicurezza IT;
- 2.14 sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla

protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile. A tal fine il Responsabile del trattamento metterà a disposizione, su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal regolamento UE, agevolando il contributo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, ivi compresa, se necessario, l'attività di monitoraggio e controllo da parte del DPO e del CISO (se nominato), sulle misure di sicurezza attuate e sulla loro efficacia fornendo tutta la documentazione che sarà richiesta e collaborando attivamente alle attività di rilevazione e misura. Le modalità e l'oggetto delle verifiche dovranno essere preventivamente concordati tra le parti. Le verifiche dovranno essere eseguite nel rispetto delle misure di sicurezza del Responsabile e degli obblighi di riservatezza assunti nei confronti di terzi o dei dipendenti e senza interferire nel normale svolgimento delle attività; qualora il Responsabile, per procedure interne, non fosse nella possibilità di trasmettere o consentire l'accesso a determinate informazioni/dati, le parti concorderanno in buona fede le modalità con cui proseguire l'attività di verifica;

- 2.15 mettere in atto gli interventi necessari qualora l'attività di monitoraggio e controllo mettesse in evidenza punti di debolezza nelle misure e nelle tecniche adottate o qualora durante l'esecuzione del Contratto, la normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti;

Art. 3 **Misure di sicurezza**

3.1 *MARSH Spa*, in quanto Responsabile, fornisce garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenze specialistiche, affidabilità e risorse, per attuare misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti normativi sanciti dal GDPR, dal Codice Privacy e da qualsiasi altra norma connessa inerente al trattamento dei dati personali, comprese le misure di sicurezza del trattamento, per garantire la riservatezza e la protezione dei diritti degli interessati.

3.2 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati. Le parti stabiliscono che le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione del presente punto, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta, sono le seguenti *[indicare ,in ragione dell'oggetto del contratto, le misure adeguate per ciascuna categoria che si ritiene di richiedere sotto elencata]*:

- *misure di pseudonimizzazione se richiesta o prevista dal Titolare ed in accordo con il Responsabile*

- *cifratura dei dati personali con riferimento alle misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti, il Responsabile può fornire previa richiesta scritta il SOC2 report*
- *misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento:_____*
- *misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico:_____;*
- *misure di identificazione e autorizzazione dell'utente*
- *misure di protezione dei dati durante la trasmissione*
- *misure di protezione dei dati durante la conservazione*
- *misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati*
- *misure per garantire la registrazione degli eventi*
- *misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita*
- *misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica*
- *misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti*
- *misure per garantire la minimizzazione dei dati*
- *misure per garantire la qualità dei dati*
- *misure per garantire la conservazione limitata dei dati*
- *misure per garantire la responsabilità*
- *misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione].*

A tal fine si impegna ad assistere ed assicurare la piena, fattiva e puntuale collaborazione al Titolare del trattamento e al CISO del Titolare.

3.3 Il Responsabile del trattamento si impegna a fornire, su richiesta del Titolare, il supporto necessario per assicurare la continuità dei servizi oggetto del presente appalto, utilizzando formati e strumenti di uso comune che ne facilitino la fruizione da parte del Titolare, evitando situazioni di lock-in. Il Titolare sarà messo nelle condizioni di poter garantire la continuità del servizio nel rispetto delle modalità concordate tra le parti.

3.4 Nei casi in cui il Responsabile effettui trattamenti di conservazione dei dati personali del Titolare nel proprio sistema informativo, garantisce la separazione di tipo logico di tali dati da quelli trattati per conto di terze parti o per proprio conto. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti al Titolare, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

3.5 Conformemente alla disposizione di cui all'art. 28 comma 1 del Regolamento e alla valutazione delle garanzie che il Responsabile del trattamento deve presentare, lo stesso Responsabile attesta, a mezzo della sottoscrizione del presente accordo, la conformità della propria organizzazione almeno ai parametri di livello minimo di cui alle misure di sicurezza individuate da Agid la circolare n. 2/2017.

3.6 Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare la procedura adottata per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Art. 4

Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

4.1 *MARSH Spa*, in quanto Responsabile, è tenuto ad assicurare e far assicurare ai propri dipendenti, collaboratori e responsabili ulteriori, la riservatezza ed il corretto trattamento delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

4.2 In tal senso, il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto dell'Ente e che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica, consegnando all'Ente le evidenze di tale formazione. Con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto Responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

Art. 5

Obblighi in materia di violazioni di dati personali (“data breach”)

5.1 Il Responsabile informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-Responsabili.

5.2 Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare del trattamento specifico report relativo alla violazione di sicurezza occorso entro il termine sopra indicato; tale documento dovrà contenere quantomeno:

- a) una descrizione relativa alla natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, dell'indicazione delle categorie e del numero approssimativo di interessati in questione nonché delle categorie e del numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- b) l'indicazione del nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- c) una descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- d) una descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

5.3 Il Responsabile si impegna a supportare il Titolare nella gestione della violazione dei dati personali, anche nell'eventuale comunicazione agli interessati.

Art. 6

Trasferimenti di dati personali in paesi extra-UE

6.1 Il Titolare acconsente ai trasferimenti fuori dallo Spazio Economico Europeo a condizione che tali trasferimenti avvengano in conformità agli artt. 44 e ss. del GDPR e siano regolati tramite meccanismi idonei (ad es. Clausole Contrattuali Tipo, norme vincolanti d'impresa o altri strumenti riconosciuti). Il Titolare, inoltre, prende atto che il Responsabile è una società parte del gruppo Marsh, che ha adottato le norme vincolanti d'impresa sotto forma di uno standard che è reso disponibile, al seguente link: <https://www.marshmclennan.com/content/dam/mmc-web/Archive/Images/Files/January-2023-EU-BCR-Controller-and-Processor-Principles.pdf> al fine di garantire misure di sicurezza adeguate per il trasferimento di Dati personali all'interno del gruppo Marsh.

Art. 7

Durata dell'accordo

7.1 I trattamenti effettuati per conto del Titolare dal Responsabile cesseranno al completamento del contratto/convenzione ovvero in caso di conclusione dell'attività di trattamento o in caso di sua risoluzione, o per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e Responsabile concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

7.2 Il Responsabile del trattamento si impegna a restituire tutti i dati personali di pertinenza del Titolare, entro 30 giorno dal termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando le copie esistenti in proprio possesso e dandone formale attestazione al Titolare, in particolare si impegna alla cancellazione del dataset acquisito per l'elaborazione dello studio di fattibilità una volta che quest'ultimo è stato completato, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati. Il Titolare e il Responsabile concordano modalità, tempi e forme idonee a garantire il non preconstituirsi di situazioni di lock in. Resta inteso che qualora richiesto dalla normativa applicabile il responsabile potrà trattenere copia dei dati per l'adempimento di obblighi di legge che ne impongano la conservazione. È, inoltre, consentito trattenere copie elettroniche esclusivamente a scopo di backup per un periodo massimo di tredici (13) mesi, ferma restando l'applicazione degli obblighi e delle misure di sicurezza previste dal presente accordo, terminato il suddetto periodo il Responsabile dovrà cancellare anche le copie elettroniche detenute a scopo di back up dandone comunicazione al Titolare.

Art. 8

Ricorso a Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

8.1 Nell'ambito dell'esecuzione del presente accordo, il Responsabile deve sottoporre a preventiva autorizzazione scritta e specifica del Titolare qualsiasi affidamento di trattamenti ad ulteriore Responsabile (cd. "sub-Responsabile") fornendo allo stesso le informazioni necessarie, tale autorizzazione viene concessa sin da ora per le società del gruppo Marsh. il Responsabile si impegna a stipulare con il sub-responsabile obblighi equivalenti a quelli previsti per il Responsabile in materia

di protezione dei dati. Il Responsabile rimane, in ogni caso, pienamente responsabile verso il Titolare per l'adempimento degli obblighi del Sub-responsabile".

8.2 Al presente atto viene allegato l'elenco dei suddetti sub-responsabili precisando per ciascuno di essi le attività svolte e gli ambiti del trattamento.

Art. 9

Risoluzione delle controversie e manleva

9.1 Eventuali controversie che dovessero insorgere legate alla possibilità che il Responsabile possa aver agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure abbia adottato misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, saranno risolte, in prima istanza, secondo procedimento amichevole tra le Parti tramite richiesta da parte del Titolare di apertura di una procedura di conciliazione della controversia. Un referente del Titolare (il DPO, se nominato) e un referente del Responsabile (il DPO, se nominato) porteranno avanti la composizione della controversia in tempi ragionevoli.

9.2 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

9.3 Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui al presente accordo, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

10.1 Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

10.2 Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento in conformità del comma 10.1 e il rispetto delle presenti clausole

non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

- b) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679;
- c) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679;
- d) dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione, la controversia non venga risolta entro 30 giorni dall'avvio della procedura, e venga altresì comprovata la causa esclusiva di inadempienza da parte del Responsabile. Pertanto, questi risponderà del danno causato agli "interessati" e il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

10.3 Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

10.4 Dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.